

**Circolare 21 gennaio 2004, n. 5**

**Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19.12.2003 concernenti  
«Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari  
nel territorio dello Stato per l'anno 2004»**

Prot. N.: Serv./ 46/ SDG IMM/04

Allegati n. 7

Si comunica che in data 15 gennaio 2004 sono stati registrati alla Corte dei Conti gli allegati due decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri entrambi del 19.12.2003 (allegati 1-2), recanti la programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori stranieri extracomunitari per l'anno 2004.

Il primo DPCM, registrato al n. 1, Fog. n. 83 (alleg. 1), fissa una quota massima di 50.000 stranieri extracomunitari da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato a carattere stagionale.

La quota di lavoratori stagionali non comunitari riguarda:

- cittadini provenienti da: Slovenia, Polonia, Ungheria, Estonia, Lettonia, Lituania, Repubblica Ceca, Slovacchia, Serbia-Montenegro, Croazia, Bulgaria e Romania;

- cittadini provenienti da Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere accordi di cooperazione in materia migratoria che, secondo la specificazione contenuta nel citato DPCM del 19.12.2003, sono: Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia, ed Egitto;

- tutti i cittadini stranieri non comunitari titolari di permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale per l'anno 2002 o 2003.

Il secondo DPCM, registrato al n. 1, Fog. n. 73 (alleg. 2), fissa una quota massima di 29.500 stranieri extracomunitari da ammettere nel territorio dello Stato, ripartita tra ingressi per lavoro subordinato non stagionale e per lavoro autonomo.

Nell'ambito della quota massima prevista, gli articoli da 2 a 5 contengono l'ulteriore specificazione delle quote di ingresso.

In particolare l'art. 2 prevede una quota di 6.100 ingressi per motivi di lavoro subordinato non stagionale di cittadini extra U.E. residenti all'estero di nazionalità non predeterminata.

L'art. 3 prevede una quota di n. 2.500 ingressi per lavoro autonomo per: ricercatori, imprenditori che svolgono attività di interesse per l'economia nazionale, liberi professionisti, soci e amministratori di società non cooperative, artisti di chiara fama internazionale e di alta qualificazione professionale ingaggiati da enti pubblici e privati. All'interno di tale quota e nell'ambito dei tipi di attività specificati, sono ammesse, sino ad un massimo di 1.250 unità, le conversioni soltanto ed esclusivamente dei permessi di soggiorno per motivi di studio e formazione professionale.

L'art. 4 prevede una quota massima di 400 ingressi, per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo, riservata a lavoratori di origine italiana residenti in Argentina, Uruguay e Venezuela, inseriti in un apposito elenco dettagliato per qualifiche professionali, costituito presso le rappresentanze diplomatiche o consolari italiane. Al riguardo si precisa quanto segue. L'inserimento nell'elenco implica l'accertamento, da parte della rappresentanza diplomatica o consolare, del requisito dell'origine italiana entro il grado prescritto. È previsto

che tale inserimento sia reso conoscibile mediante la consultazione dell'elenco attraverso il sistema informatizzato "SILES" di questo Ministero, condiviso dalle Direzioni Provinciali del Lavoro. L'elenco, già istituito con riferimento ai cittadini argentini di origine italiana, dovrà essere implementato con riguardo anche agli oriundi di nazionalità uruguaiana e venezuelana. In ogni caso in cui l'inserimento nell'elenco non risultasse verificabile attraverso il sistema "SILES", esso può essere documentato mediante apposita certificazione rilasciata dalla rappresentanza diplomatica o consolare che vi ha provveduto.

L'art. 5, infine, prevede una quota massima di 20.500 ingressi per lavoro subordinato non stagionale ripartita come segue:

1) n. 500 per cittadini stranieri extracomunitari residenti all'estero, appartenenti alla categoria dei dirigenti o personale altamente qualificato;

2) n. 20.000 ingressi riservati a cittadini di Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere specifici accordi di cooperazione in materia migratoria che, secondo la specificazione contenuta nel citato DPCM, sono così ripartiti:

- 3.000 cittadini albanesi
- 3.000 cittadini tunisini
- 2.500 cittadini marocchini
- 1.500 cittadini egiziani
- 2.000 cittadini nigeriani
- 1.500 cittadini moldavi
- 1.500 cittadini dello Sri Lanka
- 1.500 cittadini del Bangladesh
- 1.000 cittadini pakistani
- 2.500 cittadini di altri Paesi non appartenenti all'Unione Europea che concludano accordi finalizzati alla regolamentazione dei flussi d'ingresso e delle procedure di riammissione.

Ai fini dell'immediata attuazione dei decreti in oggetto, questo Ufficio ha curato, tenuto conto dei fabbisogni segnalati, la distribuzione tra le regioni e le province autonome della quota per lavoro stagionale (All. 3) e della quota generica per lavoro subordinato non stagionale (All. 4).

Si è ritenuto opportuno procedere alla ripartizione anche della quota specifica riservata, dall'articolo 5 del DPCM riguardante il lavoro non stagionale, a dirigenti o personale altamente qualificato, limitatamente al 90% (450 unità) del suo ammontare complessivo (All. 5). La parte residua (pari a 50 unità) è momentaneamente tenuta a disposizione come riserva da utilizzare per effettuare, in base alle necessità, assegnazioni aggiuntive.

Uguualmente è stata ripartita anche la parte della quota per lavoro autonomo che l'art. 3, comma 2, destina alle conversioni. La ripartizione è stata attuata limitatamente all' 80% (1.000 unità) del totale (All. 6). La parte residua (pari a 250 unità) è momentaneamente tenuta a disposizione come riserva da utilizzare per effettuare, in base alle necessità, assegnazioni aggiuntive.

In particolare, la tabella allegata sub 4 contiene la distribuzione delle quote riservate a singole nazionalità e della quota, prevista dall'articolo 2, a favore di stranieri di nazionalità non predeterminata. Al riguardo sono necessarie le avvertenze di seguito precisate ai punti a), b) e c).

a) La quota prevista dall'art. 2 e quelle riservate, dall'art. 5, a Tunisini, Marocchini, Egiziani e Moldavi, non vengono distribuite per intero. Infatti, una parte di esse viene mantenuta nella disponibilità di questo Ufficio nella misura di seguito rispettivamente indicata:

Tunisini	300
Marocchini	300
Egiziani	200
Moldavi	200

L'accorgimento è finalizzato ad assicurare il soddisfacimento delle domande di assunzione di manodopera da impiegare nell'esecuzione delle c.d. "Grandi Opere". Per tali si intendono le infrastrutture e gli insediamenti produttivi strategici individuati a mezzo del programma approvato, in attuazione dell'art. 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, dal CIPE con delibera n. 121 del 21.12.2001 ed inseriti nel DPEF-Documento di programmazione economica e finanziaria 2004-2007. L'ufficio provinciale, ricevuta la rispettiva domanda di autorizzazione al lavoro, provvederà innanzitutto a verificare che la manodopera è richiesta per essere adibita alla realizzazione delle c.d. "Grandi Opere" e, una volta accertata l'esistenza di tutti i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione al lavoro, chiederà a questo ufficio, inoltrando la richiesta per il tramite dell'ufficio regionale, l'assegnazione della parte di quota nella misura rispettivamente necessaria per darvi corso. Questa Direzione generale effettuerà l'assegnazione, attribuendo priorità alle richieste degli uffici provinciali secondo l'ordine di arrivo.

b) La quota (prevista dall'art. 5) di 2.500 cittadini di "altri paesi non appartenenti all'Unione Europea che concludano accordi" in materia immigratoria attualmente non è utilizzabile. Essendo preconstituita per dare esecuzione a futuri accordi, diverrà utilizzabile e sarà distribuita solamente dopo la loro conclusione.

c) Tenuto conto dell'entità delle quote riservate a specifiche nazionalità, si stabilisce che la quota fissata (dall'art. 2) senza predeterminazione della nazionalità di destinazione - contemplata dalla tabella nella colonna intestata ad "altre nazionalità"- sia utilizzata con esclusivo riguardo ai cittadini di nazionalità diverse da quelle espressamente previste dall'art. 5.

La restante quota per lavoro non stagionale prevista dal rispettivo DPCM all'articolo 4 non è stata ripartita. Il Servizio lavoratori extracomunitari terrà il computo generale dell'utilizzo di tale quota sulla base delle comunicazioni mensili da effettuare, secondo le modalità indicate più sotto, mediante l'apposito modulo (All. 7).

Gli Uffici regionali assegnatari delle quote attribuite come da prospetti allegati devono ripartirle fra le singole province, secondo i fabbisogni, al fine di consentire l'avvio immediato dei lavoratori subordinati extracomunitari tramite il rilascio delle relative autorizzazioni.

In conformità a quanto previsto dalla circ. 4/2002 del Servizio lavoratori extracomunitari, a partire dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei DPCM, è consentita l'acquisizione delle domande di autorizzazione al lavoro che i datori di lavoro devono presentare presso codeste sedi provinciali.

Le domande da presentare presso le Direzioni Provinciali del Lavoro devono essere corredate dalla prescritta documentazione.

Per la esatta rilevazione del raggiungimento della quota locale assegnata per lavoro stagionale, codeste Sedi devono applicare quanto già definito con la circolare n. 104/98, secondo la quale nel caso in cui il lavoratore straniero svolga attività lavorative stagionali in Italia per ulteriori periodi con nuove autorizzazioni collegate alla prima, pur sempre nell'ambito del periodo massimo stagionale di 9 mesi, codeste sedi devono considerare una sola volta le diverse autorizzazioni rilasciate al medesimo lavoratore, ai fini del calcolo dell'esaurimento della quota massima sopraindicata.

Ai fini della corretta attuazione degli adempimenti finalizzati alla conversione del permesso di studio in permesso di soggiorno per lavoro autonomo, precisiamo che codeste Direzioni provinciali del lavoro devono verificare unicamente che l'istante sia in possesso di un permesso di soggiorno per studio in corso di validità, senza accordare alcuna rilevanza alla data di ingresso nel territorio nazionale.

Codesti Uffici regionali e le Province Autonome di Trento e Bolzano sono pregati di curare, alla fine del mese di febbraio 2004 e alla fine di ciascun mese successivo, la rilevazione e l'invio al Servizio lavoratori extracomunitari (da effettuare al fax n. 06-36755891) dei dati relativi all'utilizzazione delle quote facendo uso del modulo allegato (All. 7). Si precisa che va comunicato il numero totale dei provvedimenti emessi alla data di riferimento della comunicazione e non il semplice dato della variazione intervenuta nel corso del mese. Ribadiamo l'assoluta necessità che l'adempimento sia espletato puntualmente e con la massima attenzione e precisione.

Il Direttore Generale  
Giuseppe Maurizio Silveri

**DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

**Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2004.**

IL PRESIDENTE  
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, emanato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni;

Visto, in particolare, l'articolo 3, comma 4, del citato decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, relativo alla definizione annuale delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato, come modificato dall'articolo 3, comma 2 della legge 30 luglio 2002, n. 189, il quale prevede che, in caso di mancata pubblicazione del decreto di programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei Ministri può provvedere in via transitoria, con proprio decreto, nel limite delle quote stabilite per l'anno precedente;

Visto il documento programmatico 2001-2003, relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, emanato, a norma dell'art. 3 della legge 6 marzo 1998, n. 40, con decreto del Presidente della Repubblica in data 30 marzo 2001 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 maggio 2001, n. 112;

Visto che il decreto di programmazione annuale dei flussi di ingresso di lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2004 non è stato ancora emanato;

Visti i decreti di programmazione transitoria dei flussi di ingresso di lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2003 del 20 dicembre 2002 e del 6 giugno 2003 che hanno autorizzato complessivamente 79.500 ingressi;

Tenuto conto che alcuni settori produttivi nazionali, quali turistico-alberghiero, agricolo e dei servizi, richiedono manodopera straniera per lo svolgimento di lavori a carattere stagionale;

Tenuto conto del fabbisogno di manodopera stagionale extracomunitaria per l'anno 2004 così come rilevato sulla base delle segnalazioni pervenute dagli Enti locali e delle indicazioni acquisite ad opera del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali dai propri uffici periferici e dalle associazioni datoriali appositamente interpellati;

**Decreta:**

## Articolo 1

1. Come anticipazione delle quote massime di ingresso di lavoratori noncomunitari per l'anno 2004 sono ammessi in Italia per motivi di lavoro subordinato stagionale, i cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero, entro una quota massima di 50.000 unita', da ripartire tra le regioni e province autonome a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
2. La quota di cui al comma 1 riguarda i lavoratori subordinati stagionali non comunitari di Paesi di cui è stata accettata l'adesione all'Unione europea (Slovenia, Polonia, Ungheria, Estonia, Lettonia, Lituania, Repubblica Ceca, Slovacchia), di Serbia-Montenegro, Croazia, Bulgaria e Romania, nonché di Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere accordi di cooperazione in materia migratoria: Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto e altresì i cittadini stranieri non comunitari titolari di permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale nell'anno 2002 o 2003.
3. Dopo il 30 giugno 2004 sarà verificata la necessità di adottare un successivo provvedimento diretto a soddisfare eventuali ulteriori fabbisogni di manodopera stagionale.

Roma, 19 dicembre 2003

p. *Il Presidente*: LETTA

*Registrato alla Corte dei Conti il 15 gennaio 2004;  
Ministeri istituzionali – Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 1, foglio n. 83.*

**DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

**Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2004.**

**IL PRESIDENTE  
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, emanato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni;

Visto, in particolare, l'art. 3, comma 4, del citato decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, relativo alla definizione annuale delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato, come modificato dall'art. 3, comma 2, della legge 30 luglio 2002, n. 189, il quale prevede che, "in caso di mancata pubblicazione del decreto di programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei Ministri può provvedere in via transitoria, con proprio decreto, nel limite delle quote stabilite per l'anno precedente";

Visto il documento programmatico 2001-2003, relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, emanato, a norma dell'art. 3 della legge 6 marzo 1998, n. 40, con decreto del Presidente della Repubblica in data 30 marzo 2001 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 maggio 2001, n. 112;

Visto che il decreto di programmazione annuale dei flussi di ingresso di lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2004 non è stato ancora emanato;

Visti i decreti di programmazione transitoria dei flussi di ingresso di lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2003 del 20 dicembre 2002 e del 6 giugno 2003 che hanno autorizzato complessivamente 79.500 ingressi;

Tenuto conto del fabbisogno di manodopera extracomunitaria per l'anno 2004 così come rilevato sulla base delle segnalazioni pervenute dagli enti locali e delle indicazioni acquisite ad opera del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dai propri uffici periferici e dalle associazioni datoriali appositamente interpellate;

Tenuto conto che alcuni settori produttivi nazionali richiedono lavoratori stranieri in posizione dirigenziale o altamente qualificati;

Tenuto conto che vi sono fabbisogni di lavoratori autonomi, provenienti dall'estero, in particolari settori imprenditoriali, professionali e della ricerca;

Considerato che l'art. 17, comma 1, lettera b), della legge 30 luglio 2002, n. 189, prevede di istituire quote riservate a favore di "lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza, residenti in paesi non comunitari, che chiedono di essere inseriti in un apposito elenco, costituito presso le rappresentanze diplomatiche o consolari, contenente le qualifiche professionali dei lavoratori stessi";

Ritenuto che il proseguimento di una politica di incentivazione di un elevato grado di collaborazione da parte dei Paesi vicini di origine o di transito di importanti flussi migratori, richiede il mantenimento di quote privilegiate a favore di Paesi specificamente individuati;

Considerata la necessità di stabilire, entro la misura di 29.500 unità, quote di ingressi per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo al fine di soddisfare il fabbisogno di lavoratori extracomunitari;

Decreta:

#### Art. 1

1. Come anticipazione delle quote massime di ingresso di lavoratori non comunitari per l'anno 2004 sono ammessi in Italia per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo i cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero, entro una quota massima di n. 29.500 unità da ripartire, per quanto riguarda il lavoro subordinato non stagionale, tra le regioni e province autonome a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

#### Art. 2

1. Nell'ambito della quota massima di cui all'art.1 sono ammessi in Italia per motivi di lavoro subordinato non stagionale, i cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero, entro una quota massima di 6.100 unità.

#### Art. 3

1. Nell'ambito della quota massima di cui all'articolo 1 è consentito l'ingresso di 2.500 cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero, per motivi di lavoro autonomo, appartenenti alle categorie di seguito elencate:

ricercatori;

imprenditori che svolgono attività di interesse per l'economia nazionale;

liberi professionisti;

soci e amministratori di società non cooperative;

artisti di chiara fama internazionale e di alta qualificazione professionale ingaggiati da enti pubblici e privati.

2. All'interno di tale quota, sono ammesse, sino ad un massimo di 1.250 unità unicamente le conversioni di permessi di soggiorno per motivi di studio e formazione professionale in permessi di soggiorno per lavoro autonomo.

## Art. 4

1. Per l'anno 2004 sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo, lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza, residenti in Argentina, Uruguay e Venezuela, che chiedano di essere inseriti in un apposito elenco, costituito presso le rappresentanze diplomatiche o consolari italiane in Argentina, Uruguay e Venezuela, contenente le qualifiche professionali dei lavoratori stessi, entro una quota massima di 400 unità.

## Art. 5

1. Nell'ambito della quota massima di cui all'art. 1 sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato non stagionale 20.500 cittadini extracomunitari residenti all'estero, di cui 500 dirigenti o personale altamente qualificato e 20.000 cittadini di Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere specifici accordi di cooperazione in materia migratoria, come di seguito ripartiti :

3000 cittadini albanesi;  
3000 cittadini tunisini;  
2500 cittadini marocchini;  
1500 cittadini egiziani;

2000 cittadini nigeriani

1500 cittadini moldavi;  
1500 cittadini dello Sri Lanka;  
1500 cittadini del Bangladesh;

1000 cittadini pakistani;

2500 cittadini di altri Paesi non appartenenti all'Unione Europea che concludano accordi finalizzati alla regolamentazione dei flussi di ingresso e delle procedure di riammissione.

ROMA, 19 dicembre 2003

p. *Il Presidente*: LETTA

*Registrato alla Corte dei Conti il 15 gennaio 2004;*

*Ministeri istituzionali – Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 1, foglio n. 73.*

# Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Servizio per i problemi dei lavoratori immigrati extracomunitari e delle loro famiglie

## RIPARTIZIONE QUOTA LAVORO SUBORDINATO STAGIONALE - DPCM 19.12.03

<b>Regione</b>	<b>QUOTA</b>
Valle d' Aosta	20
Piemonte	1800
Lombardia	1200
Liguria	200
Provincia Autonoma Trento	9000
Provincia Autonoma Bolzano	12000
Veneto	8000
Friuli Venezia Giulia	1500
Emilia Romagna	7000
Toscana	2000
Marche	800
Umbria	500
Abruzzo	800
Lazio	300
Molise	150
Campania	2000
Puglia	2000
Basilicata	150
Calabria	150
Sicilia	330
Sardegna	100
<b>TOTALE</b>	<b>50000</b>

Servizio per i problemi dei lavoratori immigrati extracomunitari e delle loro famiglie

## RIPARTIZIONE QUOTA LAVORO SUBORDINATO NON STAGIONALE - ARTT. 2 E 5 DPCM 19.12.03

REGIONI	Albanesi	Tunisini	Marocchini	Egiziani	Nigeriani	Moldavi	Srilankesi	Bangalesi	Pakistani	TOT. QUOT. RISERVV.	Altre nazionalità	TOTALE
Valle d'Aosta	3	5	5	0	0	5	5	5	5	33	40	73
Piemonte	100	150	100	100	150	80	50	100	100	930	400	1330
Lombardia	350	300	300	200	300	200	250	150	100	2150	650	2800
Trento	50	40	40	10	10	10	10	10	10	190	310	500
Bolzano	50	40	40	10	10	10	10	10	10	190	310	500
Veneto	300	300	250	230	250	150	250	150	100	1980	640	2620
Friuli V.G.	150	150	100	80	100	40	100	100	100	920	310	1230
Liguria	70	80	70	50	60	10	50	80	50	520	150	670
Emilia R.	300	200	200	200	250	180	200	150	100	1780	650	2430
Toscana	200	150	150	50	100	80	70	100	50	950	250	1200
Umbria	150	80	80	20	30	50	15	30	10	465	90	555
Marche	250	200	100	50	50	50	60	80	40	880	240	1120
Lazio	250	250	100	100	100	150	100	120	50	1220	600	1820
Molise	30	30	60	10	30	25	15	30	30	260	90	350
Abruzzo	200	100	100	40	100	50	100	50	40	780	150	930
Campania	40	80	50	40	50	50	50	70	50	480	150	630
Puglia	250	200	100	40	80	50	35	50	50	855	100	955
Basilicata	50	40	50	20	50	30	20	40	10	310	90	400
Calabria	50	50	100	20	80	30	25	70	40	465	100	565
Sicilia	100	200	115	30	150	40	60	80	40	815	100	915
Sardegna	57	55	90	0	50	10	25	25	15	327	80	407
<b>TOTALE</b>	<b>3000</b>	<b>2700</b>	<b>2200</b>	<b>1300</b>	<b>2000</b>	<b>1300</b>	<b>1500</b>	<b>1500</b>	<b>1000</b>	<b>16500</b>	<b>5500</b>	<b>22000</b>

# Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Servizio per i problemi dei lavoratori immigrati extracomunitari e delle loro famiglie

## RIPARTIZIONE QUOTA LAVORO SUBORDINATO NON STAGIONALE ART. 5 DPCM 19.12.03: DIRIGENTI O PERSONALE ALTAMENTE QUALIF.

<b>Regione</b>	<b>QUOTA</b>
Valle d' Aosta	1
Piemonte	65
Lombardia	150
Liguria	20
Provincia Autonoma Trento	2
Provincia Autonoma Bolzano	2
Veneto	60
Friuli Venezia Giulia	25
Emilia Romagna	30
Toscana	20
Marche	8
Umbria	2
Abruzzo	10
Lazio	30
Molise	2
Campania	5
Puglia	2
Basilicata	2
Calabria	2
Sicilia	10
Sardegna	2
<b>TOTALE</b>	<b>450</b>

# Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Servizio per i problemi dei lavoratori immigrati extracomunitari e delle loro famiglie

## RIPARTIZIONE QUOTA LAVORO AUTONOMO FINALIZZATA ALLE CONVERSIONI ART. 3, COMMA 2, DPCM 19.12.03

Regione	Quota
Valle d' Aosta	2
Piemonte	24
Lombardia	300
Liguria	30
Provincia Autonoma Trento	3
Provincia Autonoma Bolzano	3
Veneto	215
Friuli Venezia Giulia	20
Emilia Romagna	50
Toscana	200
Marche	18
Umbria	20
Abruzzo	8
Lazio	50
Molise	5
Campania	10
Puglia	10
Basilicata	6
Calabria	4
Sicilia	10
Sardegna	12
<b>TOTALE</b>	<b>1000</b>



*Situazione alla fine del mese di: .....*

**REGIONE/PROVINCIA AUTONOMA:** .....

**3) *Dati relativi all'utilizzo delle quote di ingresso per lavoro non stagionale destinate a lavoratori di origine italiana – Art. 4 del D.P.C.M di rispettiva programmazione:***

Autorizzazioni al lavoro rilasciate:	Domande in fase istruttoria
?? Argentini n...	n....
?? Uruguaiani n...	n...
?? Venezuelani n...	n...

**4) *Dati relativi all'utilizzo delle quote di ingresso per lavoro subordinato non stagionale destinate a Dirigenti o personale altamente qualificato – Art. 5 del DPCM di rispettiva programmazione.:***

Quota assegnata:	Autorizz. al lavoro rilasciate:	Domande in fase istruttoria
n.....	n....	n....

**5) *Dati relativi all'utilizzo delle quote di ingresso per lavoro autonomo finalizzate alle conversioni – Art. 3, comma 2, del DPCM di rispettiva programmazione:***

Quota assegnata:	Attestaz. disponib. in quota rilasciate	Domande in fase istruttoria
n.....	n....	n....

Data di compilazione.....

Firma del compilatore.....